

NUOVE REGOLE SU ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ' DEGLI ALIMENTI E MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Con l'emanazione dei Regolamenti CE n. 1829/03 (**applicabile dal 18 aprile 2004**) e n.1830/03 sono state ridefinite a livello europeo le regole per l'etichettatura e la tracciabilità degli O.G.M.

In particolare il Regolamento n. 1829/03 estende le norme in tema di etichettatura a tutti gli alimenti e mangimi geneticamente modificati, per cui gli alimenti e i mangimi che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da un O.G.M. devono essere etichettati come tali.

Questa importante modifica della legislazione comunitaria in materia di etichettatura di alimenti e mangimi prodotti **a partire da** un O.G.M., si pone l'obiettivo di rendere obbligatoria l'etichettatura anche di alcuni alimenti (e mangimi) al momento non etichettati. Non sono invece soggetti ad etichettatura i prodotti ottenuti **con un O.G.M.** il cui materiale geneticamente modificato non sia più presente.

Di conseguenza, i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati non saranno soggetti (almeno per ora) nè alle norme in materia di autorizzazione, nè alle norme sull'etichettatura.

In base a quanto espresso in precedenza, si può dire che l'etichettatura degli **alimenti e dei mangimi** geneticamente modificati è sancita in modo inequivocabile e con diciture ben precise; ad esempio se il prodotto alimentare contiene più di un ingrediente la denominazione "**geneticamente modificato**" deve apparire tra parentesi nell'elenco degli ingredienti subito dopo l'ingrediente in questione.

Lo stesso vale per gli **alimenti non confezionati** offerti in vendita al consumatore finale; in tal caso la definizione "geneticamente modificato", deve comparire in modo visibile e permanente dove l'alimento è esposto o vicino ad esso.

Anche nei nuovi regolamenti è stata presa in considerazione la possibilità di una contaminazione accidentale che, se contenuta nella misura dello **0,9%** fa venir meno l'obbligo di etichettatura (stesso discorso vale anche ai fini della tracciabilità).

Per quanto riguarda gli O.G.M. non ancora autorizzati, la loro eventuale presenza negli alimenti e nei mangimi senza obbligo di tracciabilità e di etichettatura, trova legittimazione se la contaminazione sia accidentale o tecnicamente inevitabile e non superi lo **0,5%**.

Con il Regolamento CE n. 1830/2003 viene istituita anche la disciplina per la **tracciabilità degli** O.G.M. in generale e degli alimenti e mangimi ottenuti da O.G.M.

Il regolamento sancisce l'obbligatorietà della tracciabilità (intesa come capacità di rintracciare l'O.G.M. in tutte le fasi dell' immissione in commercio), prevedendo però anche in questo caso deroghe legate ad una presenza minima ed accidentale.

Ai fini della tracciabilità, i vari operatori che immettono in commercio O.G.M., dovranno trasmettersi l'un l'altro tutta una serie di informazioni relative alla presenza dell'O.G.M.

Inoltre, dovranno predisporre sistemi e procedure standardizzate che consentano di conservare le informazioni e di identificare, per un periodo di **cinque anni** dopo ciascuna transazione, gli operatori che hanno messo a disposizione e quelli che hanno ricevuto i prodotti geneticamente modificati.

Questa legislazione così articolata, non dovrebbe lasciare più dubbi interpretativi sull'obbligatorietà dell'etichettatura di alimenti e mangimi geneticamente modificati ed anche se per le sanzioni specifiche bisognerà attendere che Stati membri le predispongano, non bisogna tuttavia dimenticare che si può sempre incorrere nel reato di **“frode nell'esercizio del commercio”** (art. 515 codice penale).

21 aprile 2004

Avv. Michele Mea